

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3183

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PRETI, REGGIANI, MASSARI, VIZZINI,
BELLUSCIO, CUOJATI**

Presentata il 22 febbraio 1982

Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente le aliquote IRPEF applicabili alle indennità di fine rapporto

ONOREVOLI COLLEGHI! — La modifica introdotta dall'articolo 10 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ha cercato, con decorrenza 1° gennaio 1976, di rendere meno gravoso il prelievo fiscale, ai fini dell'IRPEF, sulle indennità di fine rapporto di lavoro regolato dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La persistente erosione del potere di acquisto subito dalla moneta dal 1976 ad oggi ha reso inoperante l'aggiornamento dei limiti esonerativi introdotti dalla citata legge n. 576 del dicembre 1975 per attenuare il prelievo fiscale sulle indennità in questione. Infatti, con tale legge n. 576 l'imponibile dell'indennità di fine rapporto è ridotto del 50 per cento, del 30 per cento e del 20 per cento se l'ammontare della liquidazione non supera, rispettivamente, i 10, i 20 ed i 50 milioni, nonché di un importo

forfettario pari a lire 100.000 per anno di servizio. Sull'imponibile netto, come sopra determinato, viene applicata l'aliquota media dell'IRPEF calcolata sull'ammontare degli emolumenti percepiti negli ultimi due anni ridotto a metà.

Tale criterio determina imponibili che, per effetto dell'inflazione, non godono più, in valore attuale, della misura di esenzione voluta dal legislatore. Infatti, oggi, difficilmente sono configurabili indennità di fine rapporto contenute nella prima fascia per la quale l'esenzione era pressoché totale. Per esempio, su una liquidazione di 10 milioni con 40 anni di servizio, la tassazione avveniva limitatamente ad un milione, essendo la quota uguale

$10.000.000 \times 50$

— 100.000×40 .

100

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Va tenuto anche presente che tale sistema opera in modo particolarmente distorto in seguito all'esclusione, a partire dal 1977, dal calcolo delle liquidazioni della contingenza.

Tali effetti vengono eliminati o attenuati modificando il regime delle esenzio-

ni in misura raddoppiata rispetto a quella vigente dal 1976 e cioè del 5 per cento, 30 per cento e 20 per cento rispettivamente su indennità di 20, 40 e 100 milioni con una franchigia di lire 200.000 per anno di servizio. A maggior chiarimento valga la presente esemplificazione.

Indennità di fine rapporto per 30 anni di servizio, lire 32.000.00. Ammontare del reddito del biennio precedente lire 16.200.000 diviso 2 uguale a lire 8.100.000, cui corrisponde l'aliquota media del 15,56 per cento.

Calcolo dell'imposta:

indennità di fine rapporto	L. 32.000.000
riduzione del 20%	L. 6.400.000
detrazioni (100.000 x 30)	» 3.000.000
	<u>» 9.400.000</u>
imponibile	<u><u>L. 22.600.000</u></u>

imposta (22.600.000 x 15,56 per cento = lire 3.516.560 pari al 10,98 per cento dell'ammontare dell'indennità.

Ipotesi teorica di tassazione dell'indennità di fine rapporto di importo doppio a seguito dell'aumento del costo della vita del 100 per cento.

Indennità di fine rapporto per 30 anni di servizio, lire 64.000.000.

Ammontare del reddito del biennio precedente lire 37.400.000 diviso 2 uguale a lire 18.700.000, cui corrisponde l'aliquota media del 23,66 per cento.

Calcolo dell'imposta:

indennità di fine rapporto	L. 64.000.000
detrazioni (100.000 x 30)	» 3.000.000
imponibile	<u><u>L. 61.000.000</u></u>

imposta (61.000.000 x 23,66 per cento) = lire 14.432.600 pari al 22,55 per cento dell'ammontare dell'indennità.

Con le disposizioni contenute nell'articolo 1 della presente proposta di legge si ha:

indennità di fine rapporto	L. 64.000.000
riduzione del 20%	L. 12.800.000
detrazioni (200.000 x 30)	» 6.000.000
	<u>» 18.800.000</u>
imponibile	<u><u>L. 45.200.000</u></u>

imposta (45.200.000 x 23,66 per cento) = lire 10.694.320 pari al 16,70 per cento dell'ammontare dell'indennità.

L'onere, pur con la stessa capacità contributiva, rimane pertanto superiore del 60 per cento a quello che si doveva sopportare nel 1976 e rappresenta una maggiore contribuzione conseguente al *fiscal drag* molto superiore a quella che grava sugli stipendi e sugli altri redditi.

Con il successivo articolo 2 della proposta viene regolata la decorrenza della disposizione di cui all'articolo 1 dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge, in quanto un eventuale effetto retroattivo dei nuovi li-

miti esonerativi implicherebbe la riliquidazione delle indennità già pagate e per le quali i datori di lavoro hanno versato all'erario le relative ritenute IRPEF.

Infatti considerazioni tecniche, come riliquidazioni, rimborsi di ritenute già acquisite dall'erario, emissioni di nuovi modelli 102 in luogo di quelli già emessi, ecc., sconsigliano che le variazioni, esonerative, che si propongono, possano avere efficacia per periodi d'imposta trascorsi alla data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I primi due commi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 10 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono sostituiti dai seguenti:

« L'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera e) dell'articolo 12 derivanti dal medesimo rapporto di lavoro, anche se corrisposti da soggetti diversi, è ridotto del cinquanta per cento se l'ammontare medesimo non supera i venti milioni di lire, del trenta per cento se è superiore a venti ma non a quaranta milioni, del venti per cento se è superiore a quaranta ma non a cento milioni e in ogni caso, successivamente alla predetta riduzione in quanto spettante, di lire duecentomila per ogni anno o frazione di anno preso a base per la commisurazione dell'indennità di anzianità.

Se l'ammontare complessivo dei redditi di cui al precedente comma è superiore a venti milioni, a quaranta milioni o a cento milioni, l'imposta è ridotta nella misura necessaria per evitare che il reddito residuo scenda al di sotto della cifra risultante dall'applicazione dell'imposta su un ammontare, rispettivamente, di venti milioni, di quaranta milioni o di cento milioni ».

ART. 2.

La disposizione di cui all'articolo 1 si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.